



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**ANNALISA DE SIMONE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>484</b>	<b>21/07/2025</b>	<b>5010</b>	<b>05</b>

Oggetto:

***PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1 - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (DD n. 194/2023). BENEFICIARIO TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL - PROGETTO TECHNOLOGY SPORT SYSTEM – CUP B68I23005660007 - COD.SURF 23071BP000000003. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ARTT. 21 OCTIES E 21 NONIES L. 241/1990 E SS.MM. E II., del D.D. 53 del 24/01/2025 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE". RECUPERO SOMME EROGATE***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- a) con Deliberazione del 04/04/2023, n. 177, la Giunta Regionale ha, programmato, tra gli altri, l'importo di € 30.000.000,00, a valere sulle risorse del PR Campania FESR 2021/2027, O.S. 1.1, Azione 1.1.3, per la realizzazione dell'intervento "Campania Startup 2023", demandando alla DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione gli adempimenti consequenziali;
- b) con D.D. n. 140 del 19/05/2023 veniva nominato il Dott. Ernesto De Angelis, quale Responsabile del Procedimento dell'Avviso de quo;
- c) in attuazione di detta DGR, con Decreto Dirigenziale n. 194 del 15/06/2023, veniva indetto Avviso Pubblico "Campania Startup 2023, e relativi allegati, a valere sulle risorse del PR FESR Regione Campania 2021-2027. Asse I Obiettivo Specifico 1.1 Azione 1.1.3.";
- d) con nota prot. n. PG/2023/0330255 del 29/06/2023, in forza del citato DPGR 60/2023 di nomina dei ROS del PR FESR 2021 - 2027, il Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha disposto la delega alla scrivente Dirigente, di Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) per l'intervento "Campania Startup 2023" afferente all'Obiettivo Specifico 1.1;
- e) tra gli interventi di cui al Decreto Dirigenziale n. 242 del 04/04/2024, risultati idonei al termine del procedimento di selezione, vi è il progetto **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM** presentato dalla **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL**, con sede a NAPOLI (NA) e Partita IVA/CF 09502741219, per un importo complessivo di investimento pari a € 346.913,50 e un contributo concedibile pari a € 242.839,45;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 294 del 17/07/2024, è stato concesso il contributo di € 242.839,45 in conto capitale al beneficiario **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL**, con sede a NAPOLI (NA) e Partita IVA/CF 09502741219, per la realizzazione dell'intervento **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM - CUP B68I23005660007 - COD.SURF 23071BP000000003**;
- g) in data 29/07/2024 è stata restituita dal beneficiario la Convenzione prot. n. CZ/2024/0000083 del 31/07/2024, regolante i rapporti con la Regione Campania;
- h) l'art. 13 comma 3, secondo periodo dell'Avviso Pubblico in oggetto e l'art. 7, comma 3 della citata Convenzione, prevedono che la prima quota di contributo può, a richiesta, essere erogata a titolo di anticipazione, per un ammontare pari a un minimo del 20% e un massimo del 40% del contributo concesso in via provvisoria, da richiedere entro quattro mesi dalla notifica del decreto di concessione, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, il cui fac-simile sarà reso disponibile all'atto della emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- i) con PEC del 22/11/2024, acquisita agli atti della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione al prot. n. PG/2024/0556544 del 22/11/2024, la TECHNOLOGY SPORT SYSTEM S.R.L. presentava richiesta di erogazione della quota di contributo a titolo di anticipazione, pari ad € 97.135,78;
- j) con stessa PEC del 22/11/2024, acquisita agli atti con prot. PG/2024/0556544 del 22/11/2024 la TECHNOLOGY SPORT SYSTEM S.R.L. presentava la polizza fideiussoria n. VIS-03.0009953 del 20/11/2024 emessa dalla Compagnia VISENTE INSURANCE COMPANY LTD, a garanzia della somma di € 97.135,78 stipulata attraverso l'intermediazione della Martorano e Cincotti Insurance Broker srls con sede legale in Napoli alla Via Giovanni Porzio IS. F10 Centro Direzionale, P.I. 09815481214;
- k) in data 25/11/2024, l'ufficio, nell'ambito delle procedure di verifica e di controllo, richiedeva a mezzo PEC all'indirizzo [visenta@legalmail.it](mailto:visenta@legalmail.it), indicato in polizza e sul sito web <https://visenta-insurance.com>, la validità della polizza fideiussoria, riscontrata con esito positivo, a mezzo PEC, in data 29/11/2024;
- l) con Decreto Dirigenziale n. 53 del 24/01/2025, in forza del Verbale istruttorio prot. n. VE/2025/0000031 del 22/01/2025 del Responsabile del Procedimento, veniva liquidata la somma di € 97.135,78, a titolo di

anticipazione, al beneficiario TECHNOLOGY SPORT SYSTEM S.R.L., con pedissequo mandato di pagamento n. 5001837 del 28/01/2025, quietanzato il 30/01/2025;

m) solo in data 14/05/2025, nell'ambito delle periodiche attività di monitoraggio e controllo, l'Ufficio, da consultazione del portale IVASS, apprendeva del Comunicato Stampa del 10/02/2025, con il quale l'Istituto rappresentava che era stata "segnalata la commercializzazione di polizze fideiussorie contraffatte intestate a VISENTE INSURANCE COMPANY LTD - VISENTE FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG ed inoltre stati segnalati diversi casi di tentata commercializzazione di bozze di polizze fideiussorie contraffatte intestate alla medesima impresa. Il Comunicato precisa che la VISENTE FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG è un'impresa di assicurazione con sede in Svezia, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità del Paese di origine (Finansinspektionen - FI), abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in vari rami danni, tra cui il 15 - Cauzione. L'impresa ha fatto presente che:

- l'impresa VISENTE FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG opera in Italia esclusivamente come Captive del gruppo Outokumpu e offre dunque per statuto i propri servizi assicurativi esclusivamente alle società ed ai soggetti appartenenti al Gruppo Outokumpu e non offre polizze a soggetti terzi in Italia;
- la denominazione "VISENTE INSURANCE COMPANY LTD" è la traduzione in inglese, presente nel registro delle imprese svedese, della sua denominazione;
- l'impresa NON dispone di alcun sito web, né è titolare di un dominio e non ha un marchio registrato, pertanto il sito internet <https://visenta-insurance.com/> non è a essa riconducibile;
- gli indirizzi PEC [visenta@legalmail.it](mailto:visenta@legalmail.it) e [cauzioni.visenta@legalmail.it](mailto:cauzioni.visenta@legalmail.it) non sono a essa riconducibili.

Inoltre, l'autorità svedese ha segnalato l'ulteriore indirizzo [office@visenta-insurance.com](mailto:office@visenta-insurance.com) non riconducibile all'impresa;

n) contestualmente, l'Ufficio apprendeva che, in data 19/02/2025 l'IVASS, a seguito di istruttoria di vigilanza, con Ordine prot. n. 0035201/25 ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, disponeva la cessazione dell'attività assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata abusivamente tramite il sito internet visenta-insurance.com, CONSIDERATO che il sito internet visenta-insurance.com non è riconducibile a nessuna impresa registrata in RIGA, e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi assicurativi nei confronti del pubblico italiano, RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo; CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

o) stante, dunque, la possibile contraffazione della polizza in argomento, il Responsabile del Procedimento, a tutela dell'Amministrazione e al fine di garantire il recupero delle somme erogate, con comunicazione prot. n. PG/2025/0239565 del 14/05/2025, controfirmata dalla scrivente, rendeva edotta la **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL** circa il Comunicato stampa del 10.02.2025 e il Provvedimento prot. n. 0035201/25 del 19/02/2025, dell'IVASS e, contestualmente, chiedeva, in primis, alla Società di fornire immediatamente prova dell'autenticità della polizza n. VIS 03.0009953 VISENTE INSURANCE COMPANY LTD. Contestualmente, l'Ufficio si riservava ogni più opportuna azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Campania;

p) sempre in relazione alla possibile contraffazione della polizza in argomento, a tutela dell'Amministrazione e al fine di garantire il recupero delle somme erogate, il Responsabile del Procedimento, con successiva nota prot. n. PG/2025/0265451 del 27/05/2025, controfirmata dalla scrivente e trasmessa a mezzo PEC in pari data, ribadiva alla **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL**, tra l'altro, di fornire prova, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, dell'autenticità della polizza n. VIS-03.0009953 (garante VISENTE INSURANCE COMPANY LTD);

- q) la **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL** con PEC del 15/05/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 244645, in riscontro alle citate due note, non forniva documento alcuno probante la autenticità della polizza de qua;
- r) a fronte di siffatti riscontri della **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL**, ed in considerazione della presumibile contraffazione della polizza e, dunque, della sopravvenuta illegittimità del Decreto di liquidazione dell'anticipazione n. DD 53 del 24/01/2025, con nota prot. n. PG/2025/0325894 del 30/06/2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, veniva comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del Decreto medesimo e conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., con concessione del termine di giorni 10 (dieci) per presentare controdeduzioni, memorie scritte e documenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a) le controdeduzioni offerte dalla **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL**, trasmesse con PEC del 10/07/2025, acquisita al prot. reg. n. PG/2025/348278 del 11.07.2025, sebbene attentamente esaminate, non sono idonee a superare i vizi che inficiano la legittimità del Decreto Dirigenziale n. 53/2025, il cui annullamento si palesa come atto dovuto, legittimo e necessario per le ragioni di seguito esposte:
- il Decreto Dirigenziale n. 53/2025 è affetto da un duplice, insanabile vizio di legittimità. In primo luogo, esso si pone in palese "violazione di legge", per contrasto diretto con l'art. 13, comma 3, dell'Avviso Pubblico e con l'art. 7 della Convenzione stipulata con il beneficiario. Tali disposizioni, che costituiscono la *lex specialis* del rapporto, impongono quale *condicio sine qua non* per l'erogazione dell'anticipazione la presentazione di una "idonea" polizza fideiussoria. **Una polizza contraffatta, essendo un non-actus dal punto di vista giuridico, è per definizione inadatta a costituire la garanzia richiesta.** L'erogazione del contributo è, pertanto, avvenuta in assenza di un requisito essenziale e imprescindibile previsto dalla normativa di riferimento.
  - In secondo luogo, e in maniera ancora più radicale, il provvedimento è viziato da un "erroneo e determinante presupposto di fatto". La volontà dell'Amministrazione si è formata sulla base della convinzione, indotta dalla documentazione prodotta dal beneficiario, che esistesse una valida ed efficace copertura fideiussoria a tutela dell'erogazione di fondi pubblici. La successiva scoperta, certificata dall'IVASS, che tale polizza era un falso materiale, dimostra che il provvedimento è stato adottato sulla base di una rappresentazione della realtà fattuale e giuridica del tutto erronea. **L'atto di garanzia, in quanto contraffatto, è da considerarsi giuridicamente inesistente.** Tale circostanza vizia irrimediabilmente il processo formativo della volontà dell'Amministrazione e, di conseguenza, la legittimità dell'atto che ne è scaturito, il quale non sarebbe mai stato adottato se fosse stata conosciuta la reale situazione. **Pertanto, la produzione di una polizza contraffatta integra pienamente la fattispecie della "falsa rappresentazione dei fatti", rendendo l'annullamento dell'atto conseguente non una mera facoltà, ma un preciso dovere per l'Amministrazione procedente.**
- b) dal Comunicato stampa del 10/02/2025 e Provvedimento prot. n. 0035201/25 del 19/02/2025 dell'IVASS, nonché dalla mancata produzione da parte della **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL**, di prova documentale attestante l'autenticità della polizza de qua, emerge l'elevata probabilità di contraffazione della citata polizza n. VIS-03.0009953 emessa dalla VISENTA INSURANCE COMPANY LTD;
- c) il Decreto Dirigenziale n. 53 del 24/01/2025 appare, quindi, adottato in assenza di una valida garanzia, e quindi in violazione di legge;
- d) l'Amministrazione, in siffatte ipotesi di sopravvenuta illegittimità del provvedimento amministrativo adottato, in base al combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies prima comma ultimo periodo della L.241/1990 e ss.mm. e ii., è **obbligata a procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela;**

e) l'adozione del presente provvedimento è tempestivo in quanto rispettoso del termine di mesi 12 decorrenti *dal momento dell'adozione dei provvedimenti di ... attribuzione di vantaggi economici*, ex art. 21 nonies comma 1 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

**RILEVATO, pertanto, CHE**, l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, richiede la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto illegittimo, che deve essere comparato con gli interessi dei destinatari. Nel caso di specie, tale interesse pubblico è evidente e preminente. Esso si sostanzia nella necessità di:

a) ripristinare la legalità violata: l'erogazione di fondi pubblici, cofinanziati dall'Unione Europea, senza la prescritta e valida garanzia, costituisce una grave violazione delle norme che presidiano il corretto impiego delle risorse pubbliche.

b) tutelare l'integrità delle finanze pubbliche e comunitarie: l'assenza di una garanzia reale espone l'erario a un rischio di perdita patrimoniale che l'Amministrazione ha il dovere di neutralizzare.

c) garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.): consentire il consolidamento degli effetti di un atto basato su un presupposto falso minerebbe la credibilità e la correttezza dell'operato pubblico.

**RITENUTO di dover:**

a) annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., il D.D. n. 53 del 24/01/2025 con il quale è stata erogata l'anticipazione in favore della **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL** per l'importo di € 97.135,78 a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1 - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (DD 194/2023), con pedissequo mandato di pagamento n. 5001837 del 28/01/2025, quietanzato il 30/01/2025, per la realizzazione del progetto TECHNOLOGY SPORT SYSTEM – CUP B68I23005660007 - COD.SURF 23071BP000000003;

b) provvedere al conseguente recupero coattivo delle somme illegittimamente erogate, pari ad € 97.135,78, ed indebitamente percepite dal Beneficiario **TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL, con sede a NAPOLI (NA) e Partita IVA/CF 09502741219;**

**VISTI:**

a) D.D. n. 194 del 15/06/2023, indizione Avviso Pubblico "Campania Startup 2023"

b) nota prot. n. PG/2023/0330255 del 29/06/2023, delega ROS intervento "Campania Startup 2023";

c) D.D. n. 294 del 17/07/2024, concessione contributo;

d) Convenzione prot. n. CZ/2024/0000083 del 31/07/2024;

e) pec del 22/11/2024 (prot. PG/2024/0556544 del 22/11/2024), presentazione fideiussione VISENTA;

f) D.D. 53 del 24/01/2025, liquidazione della anticipazione;

g) Comunicato Stampa del 10.02.2025 e Ordine prot. n. 0035201/25 del 19.02.2025, dell' IVASS

h) nota prot. n. PG/2025/0325894 del 30/06/2025 avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela

i) controdeduzioni TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL, prot. reg. n. PG/2025/348278 del 11.07.2025

j) L. 241/1990 e ss.mm. e ii.

Alla stregua della espressa dichiarazione di regolarità resa dalla scrivente nella qualità di ROS delegata

## DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., il D.D. n. 53 del 24/01/2025 con il quale è stata erogata l'anticipazione in favore della TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL per l'importo di € 97.135,78 a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1 - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (DD 194/2023), con pedissequo mandato di pagamento n. 5001837 del 28/01/2025, quietanzato il 30/01/2025, per la realizzazione del progetto TECHNOLOGY SPORT SYSTEM – CUP B68I23005660007 - COD.SURF 23071BP000000003;
- 2) di provvedere al conseguente recupero coattivo delle somme illegittimamente erogate pari ad € 97.135,78, ed indebitamente percepite dal Beneficiario TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL, con sede a NAPOLI (NA) e Partita IVA/CF 09502741219;
- 3) di notificare il presente Provvedimento alla TECHNOLOGY SPORT SYSTEM SRL, con sede a NAPOLI (NA) e Partita IVA/CF 09502741219, PEC [legalmail@pec.technologysportssystem.com](mailto:legalmail@pec.technologysportssystem.com), Beneficiario del progetto TECHNOLOGY SPORT SYSTEM – CUP B68I23005660007 - COD.SURF 23071BP000000003;
- 4) di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
- 5) di precisare, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., che avverso il presente Provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, oppure, in alternativa mediante Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni con medesima decorrenza;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
  - al Capo di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza;
  - all'Autorità di Gestione FESR 50.03.00;
  - alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 50.10.00;
  - all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
  - al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" ai sensi della L.R. n.23 del 28/07/2017.

**La Dirigente UOD 50 10 05**  
**Dott.ssa Annalisa De Simone**

DOTT.SSA ANNALISA DE SIMONE